

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N.61702/13922

STATUTO

Titolo I

Denominazione, sede, durata, soci e oggetto

Art.1 Denominazione

1.1) È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "AQUAPUR MULTISERVIZI - Società per azioni", abbreviabile in tutti gli atti e documenti che la riguardano come "AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.".

1.2) La società è a prevalente partecipazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 sempre del Codice Civile.

Art.2 Sede

2.1) La società ha sede legale nel Comune di Porcari, Provincia di Lucca, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese competente.

2.2) Il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale è di competenza del consiglio di amministrazione, cui spetta anche la facoltà di istituire e/o sopprimere unità locali senza stabile rappresentanza (filiali, succursali, depositi, stabilimenti, uffici e agenzie ...), in qualunque località del territorio nazionale.

2.3) L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.3 Durata

3.1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga od anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Art.4 Soci

4.1) Possono esseri soci della società i Comuni, gli Enti Pubblici Economici, ivi comprese le Aziende Speciali e/o Consortili, le associazioni delle categorie economiche, le imprese in grado di apportare tecnologie, esperienze e capacità economiche, gli Istituti e le Aziende di credito e le imprese utenti del servizio di depurazione e/o i loro Consorzi.

Art.5 Attività che costituiscono l'oggetto della società

5.1) La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblico interesse e principalmente:

a) la gestione dei servizi di depurazione delle acque reflue addotte al depuratore di "Casa del lupo" a Porcari (Lucca), l'adduzione e la distribuzione dell'acqua di superficie per usi industriali, agricoli e civili, la gestione degli impianti per il recupero delle acque depurate per il loro riutilizzo, nonché il trattamento dei rifiuti liquidi;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la

gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle;

c) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore, così come ogni altra energia, di impianti di illuminazione pubblica, oltretutto di semafori e segnalazioni luminose in genere, di impianti per telecomunicazioni, di reti telematiche, di sistemi informativi;

d) la gestione dell'eco sistema ambiente, dei parchi e giardini, della viabilità e degli immobili pubblici ed in genere, del così detto "arredo urbano", nonché di impianti sportivi e per il tempo libero, di qualunque tipo e specie;

e) il rilevamento cartografico del territorio e la costituzione di sistemi informativi territoriali per la realizzazione e la gestione di reti tecnologiche, di infrastrutture e di utilizzazione del suolo e del sottosuolo anche per attività di pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale;

f) lo svolgimento di servizi di gestione ed archiviazione dati e di servizi amministrativi in genere, per enti ed imprese, pubblici e privati;

g) la gestione di ogni e qualsivoglia servizio atto a migliorare i rapporti e le relazioni tra gli Enti di diritto pubblico e la relativa utenza come stabilito dal D.lgs. n.267/2000;

h) la gestione uniforme dei medesimi servizi nel territorio dei Comuni contermini, quando dagli stessi deliberato;

i) lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di appropriate tecnologie per il migliore svolgimento dei servizi di cui sopra;

l) l'effettuazione di studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e/o finanziaria ad Enti pubblici;

m) lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, di progettazione, costruzione, manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

n) l'assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientali;

o) la gestione di farmacie comunali, ivi compresa la prestazione e l'erogazione di servizi connessi alla stessa attività e l'erogazione di servizi sanitari in genere;

Viene in particolare precisato che ove il termine "progettazione" è usato nell'oggetto sociale con riferimento a progettazioni riservate per legge ad attività professionali protette, esso è da intendersi esclusivamente come "predisposizione di studi di fattibilità".

5.2) La società, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale,

potrà inoltre costruire impianti ed attrezzature idonee a permettere l'erogazione dei citati servizi, nonché, potrà organizzare e dirigere al proprio interno un centro studi che si occupi di innovazione tecnologica e della relativa sua diffusione presso l'utenza.

5.3) Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società può infine:

- compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che dall'organo amministrativo siano ritenute all'uopo necessarie, con l'esclusione sempre delle attività che per legge sono riservate ad iscritti in particolari albi, ordini o elenchi e delle attività, anche di carattere finanziario, riservate dalla legge a particolari categorie di imprese;
- assumere e/o concedere agenzie e rappresentanze per il settore di attività;
- prendere e/o concedere in affitto aziende e/o rami d'azienda aventi oggetto analogo, affine, complementare, accessorio o comunque connesso al proprio;
- promuovere la costituzione di altre imprese che abbiano sempre oggetto analogo, affine, complementare, accessorio o comunque connesso al proprio, nonché assumere e/o gestire, direttamente e/o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, che abbiano le medesime caratteristiche, purché non ai fini del successivo collocamento;
- prestare ogni garanzia reale e/o personale a favore di terzi senza limitazione alcuna.

Titolo II

Capitale sociale, partecipazioni, azioni, diritto di prelazione, diritto di opzione, certificati azionari, obbligazioni, finanziamenti e versamenti, e contributi della società

Art.6 Capitale sociale

6.1) Il capitale della società è di euro 1.073.677,32 (unmilionesettantemila seicentoseptantasette virgolatrentadue) ed è diviso in numero 208.077 (duecentoottomilasettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgolasedici) ciascuna.

6.2) Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

6.3) Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o crediti ai sensi dell'art.2343 del Codice Civile.

Art.7 Partecipazioni dei Comuni

7.1) I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale, mai inferiore al 51% dello stesso.

7.2) In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci indicati nel comma precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%.

7.3) Qualora, per una qualsiasi ragione, venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni prevista nel comma precedente, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484, 1° comma, n.7), del Codice Civile.

7.4) Le azioni della società non possono essere sindacate.

Art.8 Azioni

8.1) Le azioni rappresentano l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali; ogni socio è pertanto titolare di tante quote di partecipazione quante sono le azioni che possiede.

8.2) Ogni azione è indivisibile ed obbligatoriamente nominativa.

8.3) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

8.4) Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

8.5) Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge in materia.

8.6) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Art.9 Diritto di prelazione

9.1) L'alienazione delle azioni, in considerazione della particolare natura della società, è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il socio privato che intende cedere in tutto o in parte proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci privati che risultino iscritti nel relativo libro alla data di invio della comunicazione. Detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi anche al presidente del consiglio di amministrazione, e deve contenere anche le seguenti indicazioni da ritenersi tutte essenziali e dunque necessarie a pena di nullità:

- a) numero delle azioni offerte in vendita;
- b) prezzo;
- c) modalità di pagamento;
- d) nominativo dell'acquirente;

- il diritto di prelazione deve essere esercitato dai soci, per l'intero quantitativo di azioni offerte in vendita, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra;

- se il diritto di prelazione viene esercitato da più soci, le azioni offerte in vendita sono ripartite tra loro in proporzione

alle rispettive quote di partecipazione alla società;

- l'alienazione di azioni da parte di soggetti privati soci della società in favore di altre imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, purché collegate o controllate a norma del Codice Civile, non è soggetta alla procedura di prelazione, come pure l'alienazione di azioni da parte di Consorzi o di Associazioni ad aziende aderenti o da parte di queste ultime a loro Consorzi od Associazioni nonché il trasferimento di azioni tra questi ultimi;
- la procedura disciplinata nel presente articolo si applica anche in caso di cessione coattiva delle azioni;

9.2) L'alienazione di azioni da parte degli Enti Pubblici soci della società in favore di soggetti pubblici o privati, così come la sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti di aumenti di capitale sociale rimasti del tutto od in parte inoptati, è ammessa nei limiti previsti dall'art.7 del presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti al momento della cessione.

9.3) In ogni caso l'alienazione di azioni a favore di Comuni non soci, così come la sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti di aumenti di capitale sociale rimasti del tutto od in parte inoptati, è subordinata al preventivo affidamento alla società della gestione dei servizi di cui all'art.5 del presente statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai capoversi precedenti.

9.4) Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono, in ogni caso, risultare dal titolo, se emesso.

Art.10 Diritto di opzione

10.1) In caso di aumento del capitale sociale il diritto di opzione è disciplinato dall'art.2441 del Codice Civile.

10.2) Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

10.3) L'esercizio di tale prelazione è disciplinato dall'art.9 del presente statuto, anche per quanto concerne l'osservanza di quanto disposto dall'art.7 dello stesso.

La validità e l'efficacia delle deliberazioni di aumento del capitale sociale sono, in ogni caso, condizionate all'effettivo rispetto di quanto disposto dall'art.7 del presente statuto; in difetto, l'aumento di capitale sociale, ancorché deliberato e sottoscritto, si intenderà ad ogni effetto caducato. In tale caso, la società dovrà restituire ai sottoscrittenti le somme già versate maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art.11 Certificati azionari

11.1) La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato.

11.2) Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.

11.3) La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, è dimostrabile attraverso la iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Art.12 Obbligazioni, finanziamenti e versamenti

12.1) La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dagli artt.2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

12.2) Per il fabbisogno finanziario della società e su richiesta dell'organo amministrativo, i soci possono effettuare, anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, versamenti a favore della stessa a fondo perduto, in conto copertura perdite, ovvero in conto di un futuro aumento del capitale sociale, già determinato o ancora da determinare.

12.3) I soci, sempre su richiesta, anche informale, dell'organo amministrativo, possono altresì effettuare a favore della società finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia. In tutti i casi i finanziamenti saranno infruttiferi per i soci.

Art.13 Contributi alla Società

13.1) Per far fronte alla realizzazione od allo sviluppo delle reti idriche, fognarie o degli impianti la società può ricevere contributi volontari da parte di soci o di terzi.

Titolo III

Capo I

Organi necessari

Art.14 Organi della società

14.1) Sono organi necessari della società:

- l'assemblea dei soci, con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale;
- l'organo amministrativo, cui principalmente è devoluta la gestione dell'impresa sociale e la rappresentanza della società;
- l'organo di controllo, con funzioni di controllo sull'amministrazione e sulla contabilità.

Capo II

Assemblea dei soci

Art.15 Assemblea dei soci

15.1) L'assemblea è l'organo composto dalle persone dei soci, la cui funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente

statuto. La volontà dei soci riuniti in assemblea, che rappresentano determinate percentuali del capitale sociale, vale come volontà della società e vincola anche i soci assenti, dissenzianti o astenuti, purché siano rispettate le norme che ne regolano il procedimento, fatto sempre salvo il diritto di recesso spettante a norma di legge o del presente statuto.

15.2) L'assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda della competenza stabilita dalla legge o dal presente statuto per le materie sulle quali è chiamata a deliberare.

15.3) L'assemblea ordinaria, oltre alle materie sulle quali è chiamata a deliberare per disposizione di legge:

- approva i nuovi Regolamenti del servizio e le modifiche degli stessi;
- approva la relazione programmatica di orientamento generale.

15.4) Alle assemblee generali si applicano le seguenti disposizioni:

15.4.1) Convocazione

15.4.1.1) Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione, sia nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, che quando lo ritenga necessario, opportuno o utile per la gestione della società. La convocazione è inoltre disposta dal collegio sindacale nei casi in cui questa è obbligatoria per legge e l'organo amministrativo, senza giustificato motivo, non provvede, e quando nell'espletamento del proprio incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante entità e vi sia la necessità di provvedere. La convocazione è infine disposta dal tribunale nei casi previsti dalla legge.

15.4.1.2) Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio della Regione Toscana, mediante avviso che deve essere comunicato ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza: nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere comunicato negli stessi termini al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati preventivamente indicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. I componenti dell'organo amministrativo e di controllo hanno diritto di essere convocati con le stesse modalità e gli stessi termini, fermo restando il loro obbligo di fornire, all'atto della nomina ed in caso di suoi successivi cambiamenti, un domicilio, un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, da trascrivere sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. In ogni caso, coloro i quali non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta

elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata a.r.. Sarà del pari considerata come validamente effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia stato datato e sottoscritto per presa visione, nei termini sopra riferiti, dal suo destinatario. Quando si fa riferimento a mezzi di comunicazione che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento è lasciata la più ampia libertà sul tipo di mezzo utilizzato, purché raggiunga il fine richiesto: in ogni caso, tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

15.4.1.3) Nell'avviso di convocazione devono essere riportati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge per talune deliberazioni, nonché i luoghi eventualmente collegati in telecomunicazione a norma del successivo punto 15.4.8) del presente articolo. Nell'avviso di convocazione possono essere previste due ulteriori convocazioni successive alla prima, per l'eventualità in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto. L'assemblea di convocazione successiva alla prima non può tenersi il medesimo giorno di quella di precedente convocazione.

15.4.1.4) In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera comunque regolarmente costituita in via totalitaria quando sia presente, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale con diritto di intervento, e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tali ipotesi, peraltro, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Deve comunque essere data tempestiva comunicazione della deliberazione assunta ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

15.4.1.5) In ogni caso, anche quando le assemblee risultano regolarmente convocate, ai soci intervenuti che riuniscono almeno un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea è riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell'adunanza di non oltre cinque giorni, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione.

15.4.1.6) Se i soci intervenuti in assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta per la valida assunzione delle deliberazioni a norma del successivo punto 15.4.6) del presente articolo e nell'avviso di convocazione niente è previsto al riguardo, l'assemblea deve essere nuovamente

convocata entro trenta giorni.

15.4.1.7) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nei termini previsti dal successivo art.22, punto 22.4).

15.4.2) Diritto di intervento

15.4.2.1) Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che esibiscono almeno un'azione ovvero, in caso di mancata emissione delle azioni, che risultano iscritti alla stessa data nel libro soci. Hanno inoltre diritto di intervenire in assemblea i rappresentanti di uno o più soci a norma dell'art.2372 del Codice Civile.

15.4.2.2) Hanno altresì diritto di intervento alle riunioni l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, oltre agli altri soggetti espressamente individuati dalla legge.

15.4.3) Rappresentanza alle assemblee

15.4.3.1) Ogni azionista con diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare nelle adunanze da persona di sua fiducia, mediante delega conferita per iscritto, debitamente sottoscritta, con le modalità e le limitazioni previste dall'art.2372 del Codice Civile.

15.4.4) Presidenza

15.4.4.1) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente. In via residuale l'adunanza è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti. L'assemblea, sempre a maggioranza del capitale rappresentato degli intervenuti, nomina un segretario per la stesura del relativo verbale: ove prescritto dalla legge e quando la maggioranza dei presenti, come in precedenza determinata, lo ritenga necessario, il verbale deve essere redatto da un notaio.

15.4.4.2) Il presidente dell'assemblea verifica l'identità degli intervenuti ed il loro diritto di intervento, la regolarità delle deleghe e la valida costituzione delle assemblee; regola lo svolgimento delle riunioni, accerta il diritto di voto degli intervenuti ed i risultati delle votazioni.

15.4.5) Sistemi di votazione

15.4.5.1) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso, il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci consenzienti, dissenzienti o astenuti.

15.4.6) Quorum costitutivi e deliberativi

15.4.6.1) L'assemblea ordinaria delibera validamente con le maggioranze indicate negli artt.2368 e 2369 del Codice Civile. L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia nella prima

che nelle successive convocazioni, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sia direttamente che a mezzo di loro delegati.

15.4.6.2) Coloro che, pur potendo validamente votare, si astengono volontariamente dal voto, vengono inclusi a tutti gli effetti nel computo del quorum deliberativo.

15.4.7) Verbalizzazione

15.4.7.1) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riportati gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente punto 15.4.4.2) del presente articolo, e devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.4.7.2) Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

15.4.8) Riunioni in telecomunicazione

15.4.8.1) Le assemblee ordinarie possono riunirsi mediante telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi contigui e/o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione (quindi ricevere, trasmettere e visionare documenti) ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire.

15.4.8.2) Qualora nel giorno e nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento anche con uno solo dei luoghi collegati in telecomunicazione, l'assemblea non è valida e deve essere nuovamente tenuta in una data successiva. Nel caso in cui, in corso d'assemblea, per motivi

tecnici venisse sospeso il collegamento anche con uno solo dei luoghi collegati in telecomunicazione, la riunione viene dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate fino a quel momento: l'assemblea può essere ripresa con dichiarazione del presidente al momento in cui si rende possibile procedere nuovamente al collegamento in telecomunicazione, salvo che il presidente stesso non decida di rinviare la seduta. In caso di contestazioni può essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, la videoregistrazione della riunione.

Capo III

Amministrazione e rappresentanza

Art.16 Amministrazione della società

16.1) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nel numero, comunque sempre dispari, determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

16.2) Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

16.3) Le imprese utenti del servizio di depurazione e/o i loro Consorzi dovranno essere rappresentate in Consiglio di Amministrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'art.2449 del Codice Civile e, pertanto, agli Enti pubblici soci spetterà la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Gli amministratori non nominati dagli Enti pubblici sono nominati dall'assemblea a maggioranza semplice fra quelli indicati dai soci privati, mantenendo inalterata la proporzione sopra indicata.

16.4) I nominati nel corso di uno stesso mandato scadono assieme a quelli in carica all'atto della nomina; se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione decade l'intero consiglio. In tale ultimo caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata dagli amministratori rimasti in carica che, nel frattempo, possono compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e gli altri atti indifferibili.

16.5) Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause, si provvederà ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile; per i Consiglieri nominati dagli Enti pubblici è però necessaria una nuova nomina da parte dell'Ente già designante.

16.6) A favore dei componenti del consiglio di amministrazione può essere attribuito un compenso annuo, fermo restando che ai consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni riunione del

consiglio. Il compenso a favore degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è determinato dallo stesso consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente stabiliti dall'assemblea dei soci.

16.7) Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

16.8) Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza previsto dall'art.2390 del Codice Civile, salvo apposita autorizzazione assembleare.

Art.17 Consiglio di amministrazione

17.1) Al consiglio di amministrazione competono tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di decidere tutti quegli atti che la legge o il presente statuto non riservano alla decisione dei soci. In particolare si applicano le seguenti norme:

17.1.1) Convocazione

17.1.1.1) Il consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio della Regione Toscana, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, quando ne sia fatta a lui richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica ovvero dall'organo di controllo, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi due casi, in caso di inerzia o impedimento del presidente, le formalità di convocazione possono essere espletate dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di mancanza, impedimento o inerzia anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

17.1.1.2) Il consiglio viene convocato mediante avviso in qualunque forma inviato, purché pervenga a ciascun avente diritto almeno cinque giorni liberi prima, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, di quello fissato per l'adunanza, e contenga l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. In difetto delle suddette formalità di convocazione, la riunione del consiglio è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri e della maggioranza dei membri del collegio sindacale. Resta salvo, in questi casi, il diritto di ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Deve comunque essere data tempestiva comunicazione della deliberazione assunta ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

17.1.2) Deliberazioni

17.1.2.1) Per la validità delle deliberazioni del consiglio è in ogni caso necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei

suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Coloro che, pur potendo validamente votare, si astengono volontariamente dal voto, vengono inclusi a tutti gli effetti nel computo del quorum deliberativo.

17.1.2.2) Spetta al presidente decidere le forme di espressione del voto, fermo restando l'obbligo di adottare modalità tali che consentano l'individuazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.

17.1.2.3) Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

17.1.3) Delega di poteri

17.1.3.1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri. Può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da tre membri scelti al proprio interno, con maggioranza di componenti sempre di nomina pubblica, al cui funzionamento si applicano le norme previste per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. Il consiglio di amministrazione nomina, in ogni caso, due consiglieri delegati, di cui uno di espressione delle imprese utenti dei servizi di depurazione e di distribuzione delle acque di superficie e di riuso, e l'altro di espressione pubblica, che deve coincidere con il vice presidente.

17.1.3.2) Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2381, 4° comma, del Codice Civile.

17.1.3.3) Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe stesse e di impartire direttive agli organi delegati.

17.1.3.4) Le cariche di presidente (o vice presidente) e di consigliere delegato sono cumulabili.

17.1.3.5) Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

17.1.4) Riunioni in telecomunicazione

17.1.4.1) Il consiglio di amministrazione si può riunire mediante telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi contigui e/o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e siano soddisfatte le garanzie previste nel precedente art.15, punto 15.4.8).

Art.18 Direttori generali, direttori e procuratori

18.1) L'assemblea dei soci può nominare e/o revocare direttori generali con le responsabilità previste dall'art.2396 del Codice Civile, delegando loro ogni potere nonché la rappresentanza della società, anche in giudizio, nei limiti dei compiti loro affidati. L'assemblea dei soci, l'organo amministrativo nominato, ovvero i singoli consiglieri delegati, salvo limitazioni specifiche, possono nominare e/o revocare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, delegando loro ogni relativo potere nonché la rappresentanza della società, anche in giudizio, nei limiti dei compiti loro affidati.

Art.19 Rappresentanza della società

19.1) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza processuale, in particolare, è rivolta verso qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, italiana o estera, per ogni grado di giudizio ed anche per revocazione e Cassazione. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dal presente statuto o dalla decisione degli organi competenti non sono opponibili a terzi, salvo si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società.

19.2) La rappresentanza della società spetta al consiglio di amministrazione, ovvero:

- a) al presidente dell'organo, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;
- b) ai consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe e con le modalità stabilite all'atto della nomina o del conferimento dei relativi poteri.

Il consiglio di amministrazione può in ogni caso conferire la rappresentanza della società per l'esecuzione di proprie deliberazioni ad altri suoi membri, stabilendone i poteri e le limitazioni.

19.3) La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, direttori e procuratori, nominati a norma del precedente art.18, punto 18.1), secondo quanto stabilito nell'atto di nomina.

Art.20 Presidenza

20.1) Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri un presidente, che deve essere nominato tra i membri indicati dai Comuni ai sensi del precedente art.16, punto 16.4). Il consiglio di amministrazione nomina anche un vice presidente che sostituisca il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nei casi previsti dal presente statuto. Ove manchi sia il presidente che il vice presidente, l'adunanza è presieduta dalla persona indicata dalla maggioranza dei presenti, alla quale

spetteranno tutte le prerogative del presidente.

20.2) Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli aventi diritto; verifica la regolare costituzione dell'organo, ne regola lo svolgimento delle riunioni ed accerta i risultati delle votazioni.

20.3) Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri, che redige il verbale dello svolgimento delle sedute.

20.4) I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Capo IV Controllo

Art.21 Organi di controllo

21.1) Il controllo sull'amministrazione della società spetta al collegio sindacale, mentre quello contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Tuttavia, ove la società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere attribuito allo stesso collegio sindacale. In quest'ultimo caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

21.1.1) Collegio sindacale

21.1.1.1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; se viene incaricato del controllo contabile, esercita anche le attribuzioni indicate nel successivo punto 21.1.2.1) sempre del presente articolo.

21.1.1.2) L'assemblea ordinaria dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, soci o non soci, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi membri effettivi.

21.1.1.3) Il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo ed uno supplente saranno designati dai Comuni di cui al punto 7.1) del precedente art.7, ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile.

21.1.1.4) Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

21.1.1.5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.1.2) Revisore contabile

21.1.2.1) Il revisore o la società eventualmente incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

21.1.2.2) L'assemblea, nel nominare il revisore o la società eventualmente incaricata del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

21.1.2.3) L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Titolo IV

Esercizi sociali, bilancio, utili e perdite

Art.22 Esercizi sociali e bilancio

22.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2) Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

22.3) Il bilancio, corredato dagli allegati di legge, deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

22.4) L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della stessa: in quest'ultimo caso, peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa al bilancio, nei casi previsti dall'art.2435 bis del Codice Civile.

22.5) La deliberazione che approva il bilancio dispone sulla

destinazione e/o rinvio degli utili ovvero sulla sistemazione e/o rinvio della perdita. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve, in ogni caso, essere dedotta una somma corrispondente al cinque per cento da destinare obbligatoriamente alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Titolo V

Scioglimento e liquidazione, domicilio dei soci e dei membri dell'organo amministrativo, di controllo e di liquidazione, recesso, arbitrato, foro applicabile e rinvio

Art.23 Scioglimento e liquidazione

23.1) La società si scioglie per il venire meno del possesso della maggioranza del capitale sociale da parte dei Comuni ai sensi del precedente art.7, oltre che per le altre cause previste dalla legge e per deliberazione dell'assemblea dei soci.

23.2) Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

23.3) L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

23.4) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

Art.24 Domicilio dei soci e dei membri dell'organo amministrativo, di controllo e di liquidazione

24.1) Il domicilio dei soci e dei membri dell'organo amministrativo, di controllo e di liquidazione, per quello che concerne i rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti:

- per i soci, presso l'indirizzo risultante dal libro soci;
- per i membri dell'organo amministrativo, di controllo e di liquidazione, presso l'indirizzo risultante dal libro delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, dove deve essere trascritto.

È onere degli stessi comunicare i cambiamenti del proprio domicilio, che può comprendere anche un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica. In mancanza, le comunicazioni si intendono legittimamente effettuate al domicilio indicato.

Art.25 Recesso del socio

25.1) Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

25.2) Il diritto di recesso è espressamente escluso nei casi di proroga della durata della società.

25.3) L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La lettera raccomandata di cui sopra deve indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

25.4) Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intero pacchetto azionario posseduto e si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo dell'organo amministrativo. Quando esercitato, al suo autore è inibito cedere le proprie azioni con effetto verso la società.

25.5) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ad un valore determinato secondo i criteri previsti dalla legge.

Art.26 Arbitrato

26.1) Qualunque controversia, fatta eccezione quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga tra i soci, tra questi e la società, l'organo amministrativo, di controllo e di liquidazione, tra i membri di tali organi o solo tra alcuni di essi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto, che possa per legge essere oggetto di compromesso, è devoluta alle determinazioni di un collegio irrituale di tre arbitri, che definirà le controversie in qualità di comune mandatario amichevole compositore di entrambe le parti, che sono impegnate ad accettare tali determinazioni come provenienti dalla loro stessa volontà.

26.2) Gli arbitri irrituali sono esonerati da formalità di procedura, sono tenuti tuttavia a sentire le parti ed i loro difensori, possono adottare determinazioni a maggioranza anche in ordine alle loro spese e competenze, alle spese di procedimento e di difesa.

26.3) Essi sono tenuti a motivare le loro determinazioni con lettera raccomandata indirizzata alle parti, possono fissare le modalità ed i termini del procedimento che dovrà, tuttavia, concludersi entro sei mesi dalla costituzione del collegio.

26.4) Gli arbitri componenti il collegio sono nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lucca su istanza della parte più diligente. Il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lucca provvede trascorsi quindici giorni

dal ricevimento della prima comunicazione.

26.5) La parte che intende ricorrere al procedimento arbitrale deve indirizzare una lettera raccomandata all'altra parte ed al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lucca indicando l'oggetto della divergenza. L'altra parte, a sua volta, deve comunicare sia al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lucca che all'altra parte l'eventuale allargamento dell'ambito della controversia, sempre con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata inviata dalla prima parte.

26.6) Si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

Art.27 Foro competente

27.1) Il foro del luogo ove ha sede legale la società è competente per le controversie che non sono sottoposte ad arbitrato.

Art.28 Legge applicabile e rinvio

28.1) Al presente statuto si applica la legge italiana.

28.2) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

F.to Bigongiari Vincenzo

F.to Dr.Vittorio Gaddi